



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

*Fiscalità d'Impresa*

Roma, 25/02/2021  
Prot. 0001517  
Com. n. 10

**Oggetto: Proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2020.**

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2021, è stato prorogato, dal 16 marzo al 31 marzo 2021, il termine con cui il contribuente, ai fini del Superbonus 2020, comunica all'Amministrazione finanziaria di aver optato, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura o per la cessione di un credito d'imposta a terzi.

Come noto, l'articolo 121, del decreto "Rilancio" (D.L. n. legge n. 34/2020) ha previsto che, ai fini del Superbonus di cui all'articolo 119 dello Decreto e delle detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121, il beneficiario possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura o per la cessione a terzi, compresi banche e altri intermediari finanziari, del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Tanto premesso, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 ha stabilito che la comunicazione dell'opzione debba essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Ora, con il Provvedimento in esame, accogliendo le istanze di operatori e associazioni di categoria, il suddetto termine del 16 marzo 2021 viene prorogato al 31 marzo 2021, al fine di concedere più tempo ai beneficiari per la predisposizione e trasmissione delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020.

Cordiali saluti.

Il Responsabile  
Dott. Vincenzo De Luca